

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 giugno 2022, n. 859

**Espressione intesa regionale, art. 9, comma 3 D.lgs 257/2016 - Procedimento di autorizzazione all'installazione ed esercizio di un deposito costiero di GNL nel porto di Brindisi - EDISON S.p.A.**

L'Assessore allo Sviluppo Economico, sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario istruttore e confermata dalla Dirigente della "Sezione Promozione del Commercio, Artigianato e Internazionalizzazione delle Imprese" congiuntamente alla Dirigente della Sezione "Transizione Energetica", riferisce quanto segue.

**Premesso che:**

- La Legge 23 agosto 2004, n. 239, nel definire le competenze tra Stato e Regioni secondo il nuovo ordinamento delineato dalla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, di modifica del titolo V della Costituzione, all'art. 1, comma 56, sottopone a regimi autorizzativi le procedure per l'installazione e la modifica di impianti di lavorazione o di deposito di oli minerali.
- La medesima Legge 23 agosto 2004, n. 239, all'art. 1, comma 7, lett. i) riserva allo Stato l'individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti energetici ritenuti strategici al fine di garantire, fra l'altro, la sicurezza ed il contenimento dei costi dell'approvvigionamento energetico del paese, e demanda alle Regioni le funzioni amministrative in materia di stabilimenti di stoccaggio e distribuzione di oli minerali non espressamente riservate allo Stato.
- Il Decreto Legislativo del 16 dicembre 2016, n. 257 di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, in merito alle disposizioni per le infrastrutture di stoccaggio e trasporto di GNL non destinate all'alimentazione di reti di trasporto di gas naturale stabilisce che sono strategiche ai fini degli obiettivi di cui alla sezione c) dell'allegato III del Quadro Strategico Nazionale, sono soggette ad autorizzazione unica rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico (ora Ministero della Transizione Ecologica), di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (ora Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili) e d'intesa con le Regioni interessate.
- L'autorizzazione è rilasciata al termine di un procedimento unico, ai sensi degli artt. 14 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241, in cui sono acquisiti i pareri delle amministrazioni competenti in materia ambientale, fiscale e di sicurezza, nonché delle altre amministrazioni titolari degli interessi coinvolti dalla realizzazione dell'opera, compreso il nulla osta di fattibilità di cui all'art. 17, comma 2, del Decreto Legislativo 26 giugno 2015, n. 105, e i provvedimenti, ove richiesti, di cui alla parte II del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
- Nel caso, inoltre, in cui gli impianti e le infrastrutture di cui agli artt. 9 e 10 del Decreto Legislativo del 16 dicembre 2016, n. 257 siano ubicati in area portuale o in area terrestre ad essa contigua e la loro realizzazione comporti modifiche sostanziali del Piano Regolatore di Sistema Portuale, ai sensi del successivo art. 13, comma 1, previa acquisizione del parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ai sensi dell'art. 5, comma 3, della Legge 28 gennaio 1994, n. 84, sui profili di compatibilità del progetto con la pianificazione portuale, l'autorizzazione unica costituisce anche approvazione di variante al Piano Regolatore di Sistema Portuale. Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici si esprime entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta di parere. Decorso inutilmente tale termine, si applica l'art. 14-bis, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241.
- All'esito della fase istruttoria del procedimento autorizzatorio di competenza statale, il Ministero trasmette alla Regione interessata la determinazione conclusiva positiva del procedimento, richiedendo l'espressione dell'intesa regionale sopra citata.

**Considerato che:**

- In relazione alle sopra richiamate disposizioni normative, l'intesa regionale costituisce, all'interno del procedimento autorizzatorio di competenza statale, come stabilito dalla consolidata giurisprudenza della

Corte Costituzionale (rilevano, in tal senso, le sentenze n. 179 dell'11 luglio 2012, n. 39 del 15 marzo 2013, n. 110 del 20 maggio 2016 e n. 251 del 25 novembre 2016), l'intesa regionale costituisce espressione del principio costituzionale di leale collaborazione tra le amministrazioni e attribuisce alle Regioni un ruolo di rilievo nell'esercizio, da parte dello Stato o degli enti locali, delle funzioni amministrative che investono competenze regionali.

- Nel caso di specie, l'intesa prevista dal legislatore statale sarà, quindi, circoscritta alla valutazione in merito alla rispondenza dell'emanando provvedimento statale di autorizzazione alle politiche regionali di settore, nonché alla compatibilità degli interventi con la programmazione urbanistica, ambientale ed energetica.
- La valenza strategico programmatica della succitata intesa viene, inoltre, confermata dalla circostanza che la stessa è espressa dall'organo di governo con deliberazione di Giunta regionale.

**Atteso che:**

Con riferimento al procedimento in oggetto, la Società Edison, ai sensi del richiamato Decreto Legislativo del 16 dicembre 2016, n. 257, con istanza in data 18 dicembre 2019, ha comunicato al Ministero della Transizione Ecologica (di seguito per brevità MITE) l'intenzione di realizzare, all'interno del porto di Brindisi, in posizione prossima del varco di accesso Morena Est, in un'area attualmente libera da impianti, un deposito costiero di stoccaggio di Gas Naturale Liquefatto (GNL), costituito da n.1 serbatoio verticale a pressione atmosferica di capacità di mc. 19.500 e con banchina di riferimento per l'ormeggio delle metaniere costituita dal molo di Costa Morena Est. Il progetto prevede la realizzazione di interventi infrastrutturali e impiantistici necessari a consentire:

- l'attracco di navi metaniere per lo scarico del GNL al deposito aventi capacità di carico fino a circa 30.000 m3;
- l'attracco di navi metaniere (bettoline) per il carico di GNL dal deposito aventi capacità di carico minimo di 1000 m3;
- il trasferimento del prodotto liquido (GNL) dalle navi gasiere al serbatoio di stoccaggio e da quest' ultimo alle bettoline ("terminal to ship"), attraverso bracci di carico;
- Baie di carico autocisterne;
- Gestione BOG;
- Sistema di Rilascio/Torci.

Con la detta istanza, la Società ha chiesto la convocazione della Conferenza di Servizi Preliminare, per acquisire, prima della presentazione del progetto definitivo, le opportune indicazioni sulle condizioni per ottenere, alla sua presentazione, i necessari pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso comunque denominati necessari al rilascio dell'autorizzazione unica.

Con nota n.000198 del 29 gennaio 2020, il MITE ha convocato la Conferenza di Servizi Preliminare, e le Amministrazioni e gli Enti coinvolti nel procedimento sono stati invitati ad esaminare il progetto di fattibilità dalla società proponente e ad esprimere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza; la seduta della Conferenza di Servizi è stata successivamente rinviata, prima alla data del 31 marzo 2020 e poi a data da destinarsi.

Con ulteriore istanza del 9 marzo 2021 la Società Edison ha comunicato il ritiro della propria istanza del 18 dicembre 2019 in quanto, in ragione dell'avanzato livello di sviluppo raggiunto dal progetto ed avendo acquisito, con la nota n.104101/RU del 31 marzo 2020, il parere dell'Agenzia delle Dogane e, con nota n. 22417 del 7 dicembre 2020, il Nulla Osta di Fattibilità espresso dalla Direzione dei Vigili del Fuoco della Puglia ai sensi del Decreto Legislativo 26 giugno 2015, n. 105, ha ritenuto non più necessario procedere con la Conferenza di Servizi Preliminare. E' stata, quindi, disposta l'archiviazione del procedimento attivato dalla Società Edison S.p.A. con la predetta istanza del 18 dicembre 2019.

Con la medesima istanza del 9 marzo 2021, ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legislativo del 16 dicembre 2016, n. 257, la Società ha chiesto l'attivazione del procedimento relativo all'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio del sopra descritto deposito costiero di stoccaggio di Gas Naturale Liquefatto (GNL).

Con nota n.0013401 del 30 aprile 2021, il MITE ha dato avvio al procedimento autorizzatorio indicando, contestualmente, ai sensi dell'art. 14-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, la Conferenza di Servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona.

Con nota acquisita dalla Regione Puglia il 10 febbraio 2022 con prot. n. AOO\_160/000418, il MITE ha trasmesso la propria Determinazione di conclusione positiva del procedimento del 9 febbraio 2022, previa manifestazione dell'intesa da parte della Regione medesima.

Nella citata Determinazione conclusiva, il MITE ha dato atto dell'acquisizione, nel corso del procedimento istruttorio, dei pareri dei seguenti Enti ed Amministrazioni coinvolte:

- Ente Nazionale per l'Assistenza al Volo - ENAV;
- Aeronautica Militare, che, con nota n.0031732 del 1 luglio 2021, ha espresso parere favorevole;
- Consorzio ASI, che, con nota n.0006563 del 26 luglio 2021, ha espresso parere favorevole subordinatamente all'osservanza di prescrizioni ivi formulate;
- Agenzia delle Dogane;
- Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero della Transizione Tecnologica, che, con nota protocollo n.007644 del 14 luglio 2021, ha evidenziato la non necessità di proprie valutazioni per la realizzazione dell'opera;
- Regione Puglia – Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana – Sezione Urbanistica, Servizio Riqualficazione Urbana e Programmazione Negoziata, che si è espressa con nota n.079 del 8 giugno 2021;
- Regione Puglia – Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana – Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica, che si è espressa con nota n.145/6132 del 7 luglio 2021;
- Regione Puglia – Dipartimento Sviluppo Economico – Sezione Promozione del Commercio, Artigianato ed Internazionalizzazione delle Imprese, che si è espressa con nota n.0002062 del 14 luglio 2021, cui ha fatto seguito la nota della Società Edison S.p.A. del 26 luglio 2021;
- Regione Puglia - Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana – Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica, che si è espressa con nota n.145 del 12 gennaio 2022;
- Comune di Brindisi, che, con nota n.779392 del 28 luglio 2021, ha comunicato che il Consiglio comunale, convocato in data 26 luglio 2021, non ha statuito in merito per carenza del numero legale dei presenti ed ha inviato la Delibera di Giunta Comunale n.230 del 26 luglio 2021 contenente la presa d'atto del parere espresso dai Dirigenti competenti in relazione ai profili tecnici sottesi;
- Provincia di Brindisi, che, con nota n.25532 del 29 luglio 2021, ha trasmesso il Decreto del Presidente della Provincia n. 63 del 28 luglio 2021 con cui è stato espresso parere non favorevole per le motivazioni riportate nel corpo del provvedimento;
- Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, che si è espressa con nota n.20210016665 del 21 maggio 2021, nota n.0023197 del 23 luglio 2021, nota n.0025206 dell'11 agosto 2021 e nota n.20210033643 del 10 novembre 2021;
- Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, che si è espresso con nota n.0007739 del 5 agosto 2021 e con parere n.50/2021 reso dall'Assemblea Generale nell'Adunanza in data 13 ottobre 2021, con cui è stata rilevata la presenza di criticità in relazione al progetto di fattibilità tecnico-economica tali da consigliare la realizzazione dell'opera sui siti appositamente previsti dal Piano Regolatore Portuale vigente;

- Capitaneria di Porto di Brindisi, che, con nota n.0015178 del 30 luglio 2021, ha espresso parere favorevole subordinatamente all'osservanza di talune prescrizioni ivi formulate.

**Rilevato che:**

Nella propria Determinazione di conclusione positiva del procedimento il MITE:

- con riferimento al parere espresso dal Comune di Brindisi con nota n.779392 del 28 luglio 2021, ha richiamato quanto precisato nella Delibera di Giunta Comunale n.230 del 26 luglio 2021 circa la competenza del Demanio Marittimo – Autorità Portuale di Brindisi relativamente all'area interessata dal progetto;
- con riguardo al parere espresso dalla Provincia di Brindisi con nota n.25532 del 29 luglio 2021, ha evidenziato come il medesimo riporti considerazioni anche su materie non di competenza dell'Ente provinciale;
- avuto riguardo all'acquisizione del parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ha evidenziato come il medesimo sia stato richiesto dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, con le note n.20210016665 del 21 maggio 2021 e n.0023197 del 23 luglio 2021, per le eventuali implicazioni sotto il profilo urbanistico e di Piano Regolatore Portuale;
- in merito alle considerazioni svolte nel parere espresso dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ha evidenziato di aver richiesto, con nota protocollo n.0032628 del 2 novembre 2021, parere alla stessa Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale;
- in relazione al parere reso dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, con nota n.0033568 del 10 novembre 2021, ha richiamato le considerazioni ivi svolte in merito ai Piani Regolatori Portuali *ante* Legge n. 84 del 1994 (come nel caso del porto di Brindisi), costituenti meri strumenti di pianificazione di opere e non già strumenti urbanistici vincolanti (cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 5598/2021); ed in particolare che:
  - il Piano Regolatore Portuale di Brindisi, risalente al 1975, non poteva essere considerato come parametro giuridico ai fini della valutazione della conformità urbanistica degli interventi e che le relative prescrizioni non risultavano essere state recepite nel piano regolatore;
  - *“il legislatore abbia volutamente contemplato detta previsione [art. 13 del D.Lgs 257/2016], proprio per far fronte a strumenti di pianificazione portuale che, spesso, sono risalenti nel tempo e che non sempre individuano al proprio interno ambiti destinabili a depositi di tale tipologia”*;
  - in relazione all'intervento, la stessa Autorità di Sistema Portuale ha posto in essere le opportune azioni volte a verificare la compatibilità dell'iniziativa con i traffici attuali e potenziali del sito, che coincide con una delle aree individuate come possibili localizzazioni di *bunkering* di GNL nel Documento di Pianificazione Energetica e Ambientale del Sistema Portuale;
  - in ogni caso, in considerazione dell'indirizzo legislativo attuale, nelle valutazioni complessive debba tenersi in debito conto la circostanza che il GNL e le infrastrutture asservite alla sua movimentazione e stoccaggio sono considerate quali infrastrutture strategiche, di pubblica utilità nonché indifferibili ed urgenti.

**Atteso, infine, che:**

Con riguardo ai pareri tecnici regionali, utili da acquisire ai fini dell'atto di intesa, il Dipartimento Sviluppo Economico – Sezione Promozione del Commercio, Artigianato ed Internazionalizzazione delle Imprese, (struttura a cui compete il coordinamento istruttorio nei casi di intese cui è riconducibile quella di cui al presente atto), con nota n. AOO\_160/0001560 del 17 maggio 2021, ha pertanto richiesto alle Sezioni regionali Autorizzazioni Ambientali, Urbanistica e Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, di esprimere il proprio contributo istruttorio ciascuno per la parte di rispettiva competenza, cui hanno fatto seguito:

- nota n. AOO\_089/8386 del 31 maggio 2021, con la quale la Sezione Autorizzazioni Ambientali, Servizio AIA-RIR, per gli aspetti di competenza riguardanti i rischi da incidente rilevante ha rappresentato che, al

riguardo: “.. il Comitato Tecnico Regionale con nota prot. n. 22417 del 07.12.2020 ha espresso, nei confronti del deposito in oggetto, parere favorevole al Nulla Osta di Fattibilità, a condizione che vengano ottemperate dall'EDISON S.p.A. alcune prescrizioni, a cui la stessa dovrà attenersi nell'elaborazione del Rapporto di Sicurezza Definitivo (art. 16 c.2 del D.Lgs 105/2015)”.

- nota n.AOO\_079/7053 del 10.6.2021, con la quale la Sezione Urbanistica - Servizio Riqualficazione Urbana e Programmazione Negoziata ha rappresentato che: “L'impianto sorge all'interno del porto di Brindisi, in posizione prossima al Varco di Accesso Morena Est, su un'area attualmente libera da impianti, asfaltata, dotata di sottoservizi e caratterizzata alla presenza di viabilità ferroviaria e stradale, raggiungibile dalla strada esistente attraverso un ingresso presidiato. Il PRG vigente del Comune di Brindisi individua l'area interessata dalle opere come “zona D3 produttiva-industriale A.S.I. (Area Sviluppo Industriale)”. L'art.32 delle NTA assoggetta gli interventi edilizi nelle aree industriali comprese nel perimetro dell'A.S.I. alla vigente normativa del Piano Regolatore Consortile. Il Piano Regolatore Territoriale del Consorzio A.S.I. (già Consorzio S.I.S.R.I.) inquadra l'area interessata dalle opere all'interno della “zona portuale”. L'art.32 delle NTA del Piano Regolatore Consortile, che disciplina tale zona, stabilisce che “l'utilizzo di questa zona è gestito dal Demanio Marittimo – Autorità Portuale di Brindisi”... e che pertanto, in riferimento ai progetti ricadenti nella zona portuale di Brindisi, la Sezione Urbanistica regionale non ravvisa alcuna competenza specifica”;
- nota n.AOO\_145/6132 del 7 luglio 2021 con la quale la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio - Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica ha rappresentato che l'applicabilità delle procedure in deroga alle prescrizioni previste dalle NTA del PPTR riguarda la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità.

La Sezione Promozione del Commercio, Artigianato ed Internazionalizzazione delle Imprese, con nota n.160/2062 del 14 luglio 2021, al fine di consentire alla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio l'attivazione delle procedure per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in deroga ex art. 95 del NTA del PPTR, ha richiesto alla Società Edison di trasmettere la documentazione finalizzata a verificare che le opere non abbiano alternative localizzative e/o progettuali.

Con nota n.LNG/14-21/FM-mb del 26 luglio 2021, la Società ha trasmesso la “Relazione Paesaggistica” richiesta.

Successivamente, la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, con nota n.AOO\_145/257 del 12 gennaio 2022, rilevando che l'area oggetto di intervento ricade nel vigente Piano Regolatore Portuale e nel richiamare l'art. 5-bis, comma 1-septies, della Legge 28 gennaio 1994 n. 84, il quale dispone che “Gli ambiti portuali come delimitati dal DPSS, ovvero, laddove lo stesso non sia ancora stato approvato, dai vigenti PRP, anche se approvati prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono equiparati alle zone territoriali omogenee B previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, nr.1444, ai fini dell'applicabilità della disciplina stabilita dall'articolo 142, comma 2, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, nr.42”, ha per l'effetto precisato che “... in relazione a quanto riportato nella Relazione Paesaggistica redatta dalla Società Edison, laddove risultino verificati i requisiti di cui al suddetto art. 5 comma 1-septies, in applicazione della disciplina prevista di cui all'art. 142 co. 2 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, questa Sezione non avrebbe competenze ai fini dell'espressione di provvedimenti paesaggistici”.

Successivamente alla data del 9 febbraio 2022, di adozione della Determinazione di conclusione positiva del procedimento da parte del Ministero, il Dipartimento Sviluppo Economico la Sezione Promozione del Commercio, Artigianato ed Internazionalizzazione delle Imprese – Sezione Transizione Energetica con nota n.160/473 del 15.2.2022, richiamando la citata nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali, Servizio AIA-RIR n.AOO\_089/792 del 31 maggio 2021, che rinviava gli aspetti correlati al rischio di incidente rilevante scrutinati dal Comitato Tecnico Regionale, ha richiesto anche il parere in merito agli aspetti ambientali non precedentemente contemplati dal CTR.

La Sezione Autorizzazioni Ambientali, con nota prot. n. AOO\_089/2063 del 18 febbraio 2022, ha precisato che in assenza di procedimenti di valutazione tecnica/ambientale dell'opera non avere ulteriori deduzioni da rendere, all'infuori di quelle già rese note e connesse al rischio di incidenti rilevanti.

- dell'incontro convocato dal Presidente della Regione Puglia con nota prot. n. 306/SP, svoltosi presso la sede della Presidenza della Giunta Regionale in data 28 febbraio 2022, con la Società Edison ed alcuni rappresentanti regionali nel corso del quale, in considerazione delle politiche energetiche regionali nonché dell'attuale contingente situazione di grave crisi energetica internazionale (ancor più aggravata dalla perdurante guerra in corso contro l'Ucraina), al fine di ottimizzare la resa del deposito costiero di stoccaggio del GNL, è emersa la necessità che il deposito di GNL in questione debba adottare ogni soluzione tecnica progettuale utile a rendere l'impianto funzionale all'allacciamento bidirezionale alla esistente rete nazionale di trasporto del gas;
- A seguito dell'incontro la Edison S.p.A., con propria nota del 8 aprile 2022, informa che allo stato le caratteristiche tecniche del progetto approvato non prevedono il collegamento alla rete gas (di trasporto e distribuzione) e che quindi l'impianto non è in grado di ricevere e gestire il biometano e immettere in rete il BOG (Boil Off Gas).
- Per quanto attiene alla necessità di aumentare le scorte di gas nel Paese, con origini diversificate, il deposito nella sua configurazione attuale è in grado di contribuire alla riduzione della dipendenza dai prodotti petroliferi e ad incrementare le scorte di gas del Paese, tuttavia non potrebbe contribuire all'aumento della disponibilità di gas nel sistema italiano, attraverso la ricezione e liquefazione di biometano e l'immissione del BOG (Boil Off Gas), se non attraverso un collegamento alla rete.

**Preso atto:**

- di tutta la documentazione acquisita agli atti regionali, inclusa la Determinazione di conclusione positiva del procedimento adottata dal MITE, a cui la legge ascrive la competenza autorizzatoria, ivi inclusa l'acquisizione di tutti i pareri/nulla osta delle competenti amministrazioni, nonché la competenza all'adozione del provvedimento finale;
- della circostanza per cui la realizzazione dell'impianto in questione risponde agli indirizzi delle politiche energetiche europee, nazionali e regionali che perseguono chiaramente strategie di decarbonizzazione e di minimizzazione dei rischi ambientali e territoriali, nonché della coerenza e compatibilità del progetto con la vigente programmazione regionale settoriale, anche in materia di energia, in coerenza con il decreto legislativo del 16 dicembre 2016, n. 257, di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014 all'art. 9, comma 1, che stabilisce che le infrastrutture di stoccaggio di GNL, connesse o funzionali all'allacciamento e alla realizzazione della rete nazionale di trasporto del gas naturale, o di parti isolate della stessa, sono considerate quali infrastrutture e insediamenti strategici ai sensi dell'art. 1 comma 7, lett. i) della legge 23 agosto 2004, n. 239 e di pubblica utilità, nonché indifferenti ed urgenti, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327;
- dell'opportunità della dotazione di un deposito di GNL come stabilito dall'art. 18 decreto legislativo del 16 dicembre 2016, n.257, che ha previsto misure per la diffusione dell'utilizzo del GNC e del GNL e dell'elettricità nel trasporto stradale, peraltro recepito dall'art. 45 della legge regionale n. 24 del 16 aprile 2015 e s.m.i., che, comunque, sia reso funzionale alla ricezione e liquefazione di biometano ed alla immissione del BOG (Boil Off Gas) in rete, attraverso l'allacciamento bidirezionale dell'impianto alla rete di metanodotti.
- della conseguente necessità di provvedere al rilascio del prescritto atto di intesa *rebus sic stantibus* e, dunque, allo stato degli atti del procedimento, conformemente a quanto e come determinato dal MITE nella determinazione conclusiva del procedimento trasmessa alla Regione Puglia ai fini dell'intesa con nota del Ministero prot. n. 4189 del 9 febbraio 2022 e di tutte le motivazioni adottate, prevedendo nel contempo che la Società tenga conto della richiesta formulata nei termini sopra meglio esposti e secondo la progettualità che verrà valutata dal Ministero in base alla legge vigente.

Sulla scorta di tutto quanto precede, si propone di procedere con l'espressione dell'intesa contemplata dal Decreto Legislativo del 16 dicembre 2016, n. 257, limitatamente ai profili di competenza regionale sopra evidenziati e subordinatamente al rispetto delle prescrizioni/condizioni indicate dagli enti preposti, dando atto che permangono esclusivamente in capo alle Autorità competenti le valutazioni tecniche istruttorie espresse nel corso del procedimento rimanendo ferma la raccomandazione rivolta alla Società di adottare ogni soluzione tecnica e progettuale idonea ad assicurare che il deposito di GNL sia funzionale alla ricezione e liquefazione di biometano ed alla immissione del BOG (Boil Off Gas) in rete, attraverso l'allacciamento bidirezionale dell'impianto alla rete di metanodotti.

Rimane, altresì, inteso che l'autorizzazione statale dovrà essere sottoposta a tutte le condizioni e prescrizioni indicate dagli enti preposti.

**Viste:**

- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della *Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere"*;
- la DGR del 07/03/2022, n. 302 recante Valutazione di Impatto di Genere. Sistema di gestione e di monitoraggio.

**GARANZIE DI RISERVATEZZA**

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla Legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. n.196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

**Valutazione di impatto di genere**

La presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della DGR n. 302 del 07/03/2022.

L'impatto di genere stimato è:

- diretto  
 indiretto  
 neutro

**COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS. 118/2011 E S.M.I.**

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera k della L.R. n.7/1997, propone alla Giunta:

1. **di prendere atto** delle risultanze istruttorie riportate in premessa, parte integrante della presente deliberazione;
2. **di approvare** la relazione dell'Assessore allo Sviluppo Economico e di fare proprie le proposte riportate nelle premesse che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte;

3. **di esprimere** parere favorevole all'intesa contemplata dal D.Lgs. n. 257/2016, limitatamente ai profili di competenza regionale sopra evidenziati e subordinatamente al rispetto delle prescrizioni/condizioni indicate dagli enti preposti, ai fini del rilascio da parte del Ministero della Transizione Ecologica dell'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio del deposito costiero di stoccaggio di Gas Naturale Liquefatto (GNL), costituito da n.1 serbatoio verticale a pressione atmosferica di capacità di mc. 19.500 da realizzare all'interno del porto di Brindisi, in posizione prossima del Varco di Accesso Morena Est all'imbocco del "Porto medio" di Brindisi;
4. **di raccomandare** alla Società Edison, e per l'effetto al MITE, di adottare ogni soluzione tecnica e progettuale idonea ad assicurare che il deposito di GNL sia funzionale alla ricezione e liquefazione di biometano ed alla immissione del BOG (Boil Off Gas) in rete, attraverso l'allacciamento bidirezionale dell'impianto alla rete di metanodotti.
5. **di demandare** alla competente Sezione Transizione Energetica la trasmissione del presente provvedimento al Ministero della Transizione Ecologica;
6. **di disporre** la pubblicazione del presente atto nel BURP, ai sensi dell'art. 6 della L. R. n.13/1994;
7. **di dare diffusione** del presente provvedimento attraverso la sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale e il portale di *Sistema Puglia*.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

**Il Funzionario Istruttore: Michele Dileone**

**La Dirigente della Sezione Promozione del Commercio, Artigianato e Internazionalizzazione delle Imprese: Francesca Zampano**

**La Dirigente della Sezione Transizione Energetica: Angela Cistulli**

La Direttrice del Dipartimento ai sensi dell'art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii, NON RAVVISA la necessità di esprimere sulla proposta di deliberazione osservazioni.

**La Direttrice del Dipartimento Sviluppo Economico : Gianna Elisa Berlingiero**

**L'ASSESSORE allo Sviluppo economico : Alessandro Delli Noci**

#### LA GIUNTA REGIONALE

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore allo Sviluppo Economico;
- viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;

**D E L I B E R A**

1. **di prendere atto** delle risultanze istruttorie riportate in premessa, parte integrante della presente deliberazione;
2. **di approvare** la relazione dell'Assessore allo Sviluppo Economico e di fare proprie le proposte riportate nelle premesse che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte;
3. **di esprimere** parere favorevole all'intesa contemplata dal D.Lgs. n. 257/2016, limitatamente ai profili di competenza regionale sopra evidenziati e subordinatamente al rispetto delle prescrizioni/condizioni indicate dagli enti preposti, ai fini del rilascio da parte del Ministero della Transizione Ecologica dell'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio del deposito costiero di stoccaggio di Gas Naturale Liquefatto (GNL), costituito da n.1 serbatoio verticale a pressione atmosferica di capacità di mc. 19.500 da realizzare all'interno del porto di Brindisi, in posizione prossima del Varco di Accesso Morena Est all'imbocco del "Porto medio" di Brindisi;
4. **di raccomandare** alla Società Edison, e per l'effetto al MITE, di adottare ogni soluzione tecnica e progettuale idonea ad assicurare che il deposito di GNL sia funzionale alla ricezione e liquefazione di biometano ed alla immissione del BOG (Boil Off Gas) in rete, attraverso l'allacciamento bidirezionale dell'impianto alla rete di metanodotti.
5. **di demandare** alla competente Sezione Transizione Energetica la trasmissione del presente provvedimento al Ministero della Transizione Ecologica;
6. **di disporre** la pubblicazione del presente atto nel BURP, ai sensi dell'art. 6 della L. R. n.13/1994;
7. **di dare diffusione** del presente provvedimento attraverso la sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale e il portale di *Sistema Puglia*.

**Il Segretario della Giunta**

ANNA LOBOSCO

**Il Presidente della Giunta**

MICHELE EMILIANO